

GLI SPECIALI



CISL
PENSIONATI



LEGGE DI BILANCIO 2024



Le misure rilevanti
per i pensionati e le famiglie



APPROFONDIMENTI, ANALISI,
RIFLESSIONI sui temi più importanti
per i pensionati e le famiglie



INDICE

Legge di Bilancio 2025

PREVIDENZA	<u>p. 3</u>
FISCO	<u>p. 13</u>
SANITÀ E DISABILITÀ	<u>p. 21</u>

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Di seguito analizziamo i commi in **materia di previdenza, fisco, settore assicurativo, lotta all'evasione fiscale, politiche abitative, sanità e disabilità.**

Un ringraziamento particolare va a tutti i Dipartimenti della FNP CISL che hanno collaborato allo Speciale.

PREVIDENZA

Comma 125 - Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

L'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, corrisponde a quello già previsto dall'art. 1 c. 286 Legge di Bilancio 2023, e consiste nel rinunciare all'accredito della quota contributiva a carico del lavoratore, con la conseguenza, del venir meno dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.

La normativa vigente prevede un ampliamento della platea; infatti, oltre i lavoratori del settore pubblico e del settore privato che raggiungono entro il 31 dicembre 2025 il diritto a pensione anticipata con i requisiti di Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva), possono beneficiare dell'incentivo anche quei lavoratori e lavoratrici (privati o pubblici), che maturano i requisiti della pensione anticipata secondo le regole della Legge Fornero, ovvero, 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne. È bene ricordare che, la quota contributiva non versata dal datore di lavoro all'Ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore/trice.

L'incentivo attribuito al soggetto iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è escluso dalla base dell'imponibile fiscale a partire dall'anno 2025.

Commi da 162 a 166 - Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione

Fermo restando i limiti ordinamentali più elevati, previsti per alcune categorie della Pubblica Amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2025, il requisito anagrafico per l'accesso a pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti pubblici è innalzato a 67 anni.

Resta ferma la possibilità per gli stessi di collocarsi a riposo tramite lo strumento della pensione anticipata.

È abrogata, quindi, la norma che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di risolvere in via unilaterale, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro con un dipendente che possa fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato avendo perfezionato il requisito anagrafico di 65 anni di età.

Il comma 165 stabilisce che, per agevolare l'attività di affiancamento dei nuovi assunti e rispondere ad esigenze funzionali non facilmente assolvibili, le Pubbliche Amministrazioni, previo accordo con il dipendente possano trattenere in servizio il soggetto interessato anche oltre il nuovo limite ordinamentale dei 67 anni di età, ma non oltre il 70° anno. Tale possibilità viene ammessa nel limite del 10% della facoltà assunzionale autorizzata.

In relazione alla specificità delle funzioni svolte, nella vita lavorativa, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età è preclusa al personale delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, è estesa la possibilità a tutti i professionisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (dirigenti, medici, infermieri) di presentare domanda per essere autorizzato alla prosecuzione dell'attività lavorativa anche oltre il 40° anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.

Commi 167 e 168 - Accertamenti sanitari relativi al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali

I due commi integrano il Dlgs. 62/2024 che disciplina il nuovo sistema di accertamento della disabilità, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 33 e un nuovo articolo, 33 bis.

In attesa che, dal 1° gennaio 2026, la riforma entri in vigore su tutto il territorio nazionale, per i soggetti con patologie oncologiche e per i soggetti con disabilità o invalidità civile o invalidità o inabilità previdenziali, le visite di revisione inerenti a ciascuna di queste prestazioni già riconosciute, vengono effettuate, fino al 31 dicembre 2025, sulla base della documentazione presentata dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), salvo che lo stesso non voglia richiedere la visita diretta.

Come è noto, infatti, l'art. 29-ter del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, prevede la possibilità di accertamento – da parte della commissione medica – dell'invalidità civile e della disabilità sulla base dei soli atti sanitari allegati alla domanda inviata all'Inps.

Inoltre, in caso di contestuale presentazione di un'istanza per l'accertamento di minorazioni civili (comprese cecità civile, sordità e sordocecità) o di condizioni di disabilità e di un'istanza relativa all'accertamento delle condizioni di invalidità o inabilità previdenziali per il riconoscimento dei relativi trattamenti pensionistici, per tutto il 2025, l'Inps deve effettuare l'accertamento dei diversi requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, quando sia necessario a seconda dei diversi accertamenti, la composizione della Commissione Medica.

La stessa modalità di visita unica deve essere seguita anche nel caso di visite di revisione programmate per il 2025 e inerenti alle prestazioni già riconosciute a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

In base a tale fattispecie, dunque, l'ambito della visita in programma di revisione per l'invalidità o inabilità previdenziali si estende anche agli accertamenti relativi alle minorazioni civili e alle condizioni di disabilità, qualora essi non siano stati già eseguiti in base al solo esame degli atti.

Commi 169 e 170 - Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

Agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata, con primo accredito successivo al 1° gennaio 2025, è riconosciuta la possibilità di incrementare il montante contributivo, versando all'Inps una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico. Tale incremento non può essere superiore a 2 punti percentuali.

In relazione ai lavoratori per i quali il primo accredito contributivo è avvenuto in data successiva al 31 dicembre 1995, la "Quota di trattamento pensionistico" maturata attraverso l'incremento dell'aliquota contributiva, non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata nel sistema contributivo.

L'importo della Quota maggiorata può essere corrisposto a domanda, e solo successivamente al conseguimento del requisito anagrafico previsto per accedere a pensione di vecchiaia, ovvero, attualmente a 67 anni.

La quota di contribuzione versata in base alla suddetta opzione è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 50%.

La definizione delle modalità attuative della facoltà in oggetto, nonché la sua revoca sono regolate da un decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Comma 172 - Abrogazione dell'art. 2 ter della L. 114/74

Viene abrogata questa vecchia norma che prevedeva la possibilità di richiedere il ricalcolo della pensione liquidata da una delle Gestioni Speciali Inps (commercianti, artigiani, ecc.) in caso di sussistenza dei requisiti per la pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, utilizzando i contributi versati in questa gestione, anche se già valorizzati per la determinazione della pensione nella gestione speciale o di un supplemento. Tale possibilità – in molti casi vantaggiosa per la conseguente variazione positiva dell'entità degli importi in ragione delle più alte aliquote di calcolo delle pensioni nel FPLD o per il passaggio da un sistema contributivo puro ad uno misto – dal 1° gennaio 2025 non può più, quindi, essere esercitata

Comma 173 - Opzione Donna

Il beneficio è prorogato anche per il 2025, pertanto, possono accedere alla pensione anticipata "Opzione donna", calcolata secondo le regole del sistema contributivo, le lavoratrici dipendenti ed autonome che alla data del 31 dicembre 2024:

- siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
- abbiano almeno 61 anni di età, ridotti di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;

e in alternativa:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge/unito civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Le lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando che siano trascorsi 12 mesi dalla loro maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti, oppure 18 mesi nel caso di lavoratrici autonome.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), viene prorogato il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio al 28 febbraio 2025, fissando la decorrenza della pensione al 1° settembre o al 1° novembre, dell'anno scolastico o accademico.

GLI SPECIALI

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103

Per maggiori informazioni vai al sito pensionati.cisl.it

REQUISITI MATURATI entro il 2025

Anche per l'anno 2025 possono accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i lavoratori:

dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata;

ETÀ: 62 anni minimo

+ CONTRIBUTI: 41 anni
 ottenuti anche con il cumulo gratuito di quelli presenti in più gestioni previdenziali, escluse le Casse private di previdenza obbligatoria

PENSIONI

FNP

Comma 174 - Pensione anticipata flessibile (cd. Pensione Quota 103)

- Anche per l'anno 2025, possono accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i lavoratori:
- dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata;
- in possesso di almeno 41 anni di contributi (ottenuti anche con il cumulo gratuito di quelli presenti in più gestioni previdenziali, escluse le Casse private di previdenza obbligatoria) e un'età anagrafica minima pari a 62 anni.

Diversamente, continuano ad essere esclusi dall'accesso alla pensione Quota 103: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza); il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria); il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per i soli soggetti che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2025, la legge stabilisce che:

1) fermo restando che il diritto al trattamento può essere conseguito in qualsiasi momento successivo, la pensione decorre:

- trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti in caso di lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato;
- trascorsi 9 mesi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico;

- 2) per il personale del comparto scuola e AFAM, interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 103, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2025;
- 3) il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del calcolo contributivo;
- 4) il valore lordo mensile massimo erogabile non può superare le 4 volte il Trattamento Minimo Inps, cioè € 2.413,60, fino al raggiungimento del requisito ordinario della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Rimangono confermati:

- ✓ il divieto di cumulo della pensione Quota 103 (come per Quota 100 e Quota 102) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, per il periodo intercorrente tra il primo giorno di decorrenza della pensione e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- ✓ mentre è possibile il cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- ✓ la possibilità, per il lavoratore dipendente, di decidere di rimanere in servizio pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione "Quota 103", rinunciando all'accredito dei contributi a proprio carico che, quindi, non dovranno essere più versati dal datore di lavoro ma erogati interamente al lavoratore stesso per la somma corrispondente.

GLI SPECIALI

PENSIONE ANTICIPATA APE SOCIALE

Per maggiori informazioni vai al sito pensionati.cisl.it

REQUISITI MATURATI entro il 31 dicembre 2025

La Legge di Bilancio in esame proroga le disposizioni relative all'Ape Sociale fino al 31 dicembre 2025

ETÀ:
63 anni e 5 mesi

+

CATEGORIE

- disoccupati;
- caregiver;
- invalidi almeno al 74%;
- addetti alle attività gravose.

L'indennità non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esclusivamente con quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

PENSIONI



Commi 175-176 - Ape sociale

La Legge di Bilancio in esame proroga le disposizioni relative all'Ape Sociale fino al 31 dicembre 2025, in favore dei soggetti con 63 anni e 5 mesi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati;
- caregiver;
- invalidi almeno al 74%;
- addetti alle attività gravose.

L'indennità non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esclusivamente con quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I soggetti che hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento della certificazione dei requisiti per l'APE sociale entro il 31 marzo 2025, oppure entro il 15 luglio 2025.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2025) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

Comma 177- Incremento transitorio delle pensioni minime

Il comma in esame prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al Trattamento Minimo INPS.

Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima. Pertanto, l'incremento per l'anno 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio).

Gli incrementi transitori in esame non competono sui trattamenti di natura assistenziale. I medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell'anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante).

Comma 178- Incremento delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni di disagio

Limitatamente al 2025, viene aumentato di 8 euro mensili l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto per i pensionati disagiati e che si trovano nelle condizioni reddituali richieste.

Di conseguenza, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Comma 179 - Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

Viene elevato da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico (attualmente 67 anni) per accedere alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri, rientranti nel sistema contributivo puro o che abbiano optato per tale sistema, che abbiano quattro o più figli. Resta ferma la misura della riduzione di quattro mesi per ciascun figlio, così come disposto dall'art. 1, c. 40 della l. 335/1995.

Comma 180 - Esclusione transitoria della perequazione automatica ai trattamenti pensionistici dei residenti all'estero

Per l'anno 2025, per i soggetti residenti all'estero, viene escluso, in via eccezionale, l'incremento, a titolo di perequazione automatica, alle pensioni di importo complessivo superiore al trattamento minimo Inps. È fatta salva, in ogni caso, l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Commi 181, 182, 184 - Pensione vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo e rendita complementare

Dal 2025, i soggetti iscritti alla previdenza complementare possono "sommare" il valore teorico della prestazione liquidata in forma di rendita con quello della prima rata di pensione obbligatoria al fine di raggiungere l'importo soglia previsto per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo, destinate, cioè, ai soggetti con contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Solo in questo caso, il valore teorico della rendita complementare viene determinato applicando al montante accumulato nel fondo pensione i coefficienti di trasformazione previsti per il calcolo della pensione obbligatoria e vigenti al momento del pensionamento.

Per consentire al futuro pensionato di decidere consapevolmente, i fondi pensione mettono a disposizione la proiezione certificata dell'effettiva entità della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione del fondo stesso. I criteri di computo, le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale.

Lo stesso decreto conterrà anche le modalità con le quali l'Inps deve fornire al Ministero del Lavoro gli esiti del monitoraggio degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni e, qualora vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto interministeriale si provvederà ad apportare delle modifiche compensative (stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia; elevare ulteriormente gli importi soglia; oppure prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il diritto alla pensione anticipata contributiva).

Comma 183 - Modifiche alla pensione anticipata nel sistema contributivo

I lavoratori che si avvalgono della rendita complementare per raggiungere l'importo soglia previsto per il diritto alla pensione anticipata nel sistema contributivo devono essere in possesso di un numero maggiore di contributi rispetto ai 20 richiesti fino al 2024: almeno 25 anni dal 2025 e almeno 30 dal 2030.

Per questi stessi lavoratori, la pensione anticipata diventa incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro.

Inoltre, per tutti i lavoratori che intendono richiedere la pensione anticipata nel sistema contributivo, dal 2030 è necessario raggiungere un importo soglia più elevato, pari a 3,2 l'assegno sociale (anziché l'attuale 3). Rimangono invariate le altre soglie minime da raggiungere: 2,6 e 2,8 volte l'assegno sociale, rispettivamente per le donne con due o più figli e per quelle con un figlio.



PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

PENSIONI

	Lavoratori SENZA fondo Pensione	Lavoratori CON Fondo Pensione
Requisiti	64 anni di età + 20 anni di contributi (fino al 2026)	<ul style="list-style-type: none"> • 64 anni di età (fino al 2026) • 25 anni di contributi (dal 2025) • 30 anni contributi (dal 2030)
Importo soglia	<ul style="list-style-type: none"> • 2,6 – 2,8 – 3 volte AS (fino al 2029) • 2,6 – 2,8 – 3,2 volte AS (dal 2030) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,6 – 2,8 – 3 volte AS (fino al 2029) • 2,6 – 2,8 – 3,2 volte AS (dal 2030)
Max erogabile	5 volte AS	5 volte AS
Decorrenza	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Cumulo redditi	Totale	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto fino all'età pensionabile (dal 2025) con redditi lavoro dipendente/autonomo • Cumulo con redditi lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro

Per maggiori informazioni vai al sito pensionati.cisl.it



Comma 186 - Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

I soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani e commercianti nell' arco temporale 1° gennaio-31 dicembre 2025, possono chiedere una riduzione contributiva.

Tale riduzione può essere fruita anche da chi percepisce redditi di impresa in regime forfettario.

Il beneficio si attesta nella misura del 50% ed è riconosciuto per 36 mesi.

La riduzione transitoria della contribuzione è riconosciuta anche nei confronti dei collaboratori familiari a condizione che entro l'anno 2025, si siano iscritti a una delle gestioni su indicate.

La richiesta per accedere alla riduzione contributiva in oggetto, deve essere comunicata per via telematica all'Istituto di Previdenza.

FISCO

Commi da 2 a 9 - Misure concernenti l'IRPEF

GLI SPECIALI

PENSIONI

RIDUZIONE A TRE SCAGLIONI DI REDDITO DELL'IRPEF

ALIQUOTE PROGRESSIVE
scaglioni di reddito IRPEF

- 23%** per redditi **fino a 28.000 euro**
- 35%** per redditi **tra 28.000 e 50.000 euro**
- 43%** per redditi **superiori a 50.000 euro**

Per maggiori informazioni vai al sito pensionati.cisl.it

FNP

Commi 2 e 3 - Riduzione a tre scaglioni di reddito dell'IRPEF

Viene stabilizzata e portata a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell'IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR per i redditi da lavoro dipendente viene innalzata strutturalmente da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Di conseguenza, la “no-tax area” per i lavoratori dipendenti (senza considerare il trattamento integrativo, che viene comunque garantito anche nella fascia di aumento della detrazione) viene portata a 8.500 euro, equiparandola a quella dei pensionati.

Commi da 4 a 6 – Taglio del cuneo

Viene reso strutturale il taglio del cuneo, che da contributivo diventa fiscale tramite un nuovo bonus per i percettori di redditi da lavoro dipendente con un reddito complessivo fino

a 20.000 euro e una nuova detrazione per i medesimi con reddito complessivo da 20.000 euro a 40.000 euro.

Nello specifico, l'importo della nuova somma riconosciuta è una percentuale del reddito da lavoro dipendente che varia per fasce a seconda del livello del reddito complessivo nella maniera seguente:

- 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per i redditi superiori a 8.500 euro fino a 15.000 euro;
- 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro fino a 20.000 euro.

L'importo della **nuova detrazione** invece è costante e pari a 1.000 euro sui percettori di redditi da lavoro dipendente con redditi complessivi oltre 20.000 euro fino a 32.000 euro, per poi decrescere gradualmente sui redditi superiori a 32.000 euro e azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Comma 10 - Riordino delle detrazioni fiscali

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda (escluse le spese sanitarie e le somme investite nelle start up o nelle piccole e medie imprese innovative, nonché gli oneri detraibili relativi ai mutui per la casa fino al 31 dicembre 2024), sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in corrispondenza del reddito del contribuente, per un coefficiente parametrato al numero di figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'**importo** base è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il **coefficiente** è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio a carico con disabilità.

L'importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore dei due indicatori. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Comma 11- Detrazioni per familiari a carico

La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico viene riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente, la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Infine, vengono eliminate le detrazioni per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Comma 13 - Detrazioni Irpef per le spese di istruzione nelle scuole

Le spesa massima detraibile per alunno o studente per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, viene elevata, a regime, da 800 a 1.000 euro.

Comma 229 e 230 - Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Stabilito l'aumento da 1.000 a 1.100 euro della spesa detraibile dall'imposta lorda (IRPEF) sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Comma 344 - Incremento del bonus psicologico

Viene rifinanziato il c.d. bonus psicologo, il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Comma 663 - Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI

Viene prorogata al 31 dicembre 2025, per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma 2016 (verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) di cui all'art. 1 del DL 189/2016, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI.

Commi da 893 a 895 - Fondo esdebitazione incapienti

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni (500.000 euro) per l'anno 2025, destinato alla concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti. La determinazione della misura massima del contributo, nonché dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al Fondo viene demandata ad un successivo decreto ministeriale, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, entro 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge in esame

Commi da 726 a 729 e da 750 a 752 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova disciplina IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, viene differito al 15 aprile 2025 il termine in base al quale regioni e comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale e regionale per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Settore Assicurativo

Commi 87 e 88 - Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita

Con riferimento al settore assicurativo, si modifica il regime di versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai contratti di assicurazione sulla vita con contenuto finanziario, che dovrà essere effettuato annualmente e non più in un'unica soluzione alla scadenza del contratto (rimborso o del riscatto), con effetti attesi in termini di maggiori entrate pari a circa 970 milioni nel 2025 e 400 milioni annui nel 2026 e nel 2027.

Lotta all'evasione fiscale

Commi da 74 a 80 - Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati

Commi da 74 a 77 - Collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico con il registratore telematico dei corrispettivi.

Sono introdotte alcune disposizioni volte a contrastare l'evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. In particolare, dal 1° gennaio 2026, si prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Commi 78 e 79 - Locazioni brevi.

Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale saranno definite le modalità di indicazione nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica del codice identificativo nazionale (CIN) relativo alle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive. Inoltre, ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, saranno comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Comma 80 - Accesso ai dati della fatturazione elettronica.

Viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Commi da 81 a 86 - Misure in materia di tracciabilità delle spese

La deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico

(carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.

Politiche abitative

Commi da 54 a 56 – Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Viene anticipato dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Viene inoltre rimodulata la percentuale di detrazione dell'**ecobonus** per qualsiasi tipo di intervento nella maniera seguente: 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 (50% se abitazione principale); 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 (36% se abitazione principale). Vengono esclusi da tale detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Anche per gli interventi di **riqualificazione edilizia e antisismici (sisma bonus)** è prevista una riduzione della percentuale di detrazione al 36% nel 2025 (50% se prima casa) e del 30% negli anni 2026 e 2027 (36% se prima casa), sempre con l'esclusione relativa agli interventi sugli impianti di climatizzazione.

Inoltre, viene estesa al 2025 la possibilità di detrarre fino al 50% le spese per **acquisto di mobili o di elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Viene, infine, previsto che la detrazione al 65% relativa al **Superbonus** possa essere usufruita per il 2025 solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, sia stata presentata la CILA se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini ed adottata la delibera assembleare del condominio che approvi i lavori in questione con conseguente comunicazione d'inizio, se gli interventi sono effettuati dai condomini. Viene infine riconosciuta la possibilità di ripartire in 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese effettuate nell'anno 2023.

Commi da 107 a 111- Bonus elettrodomestici

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domesti-

co, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, per il 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo può coprire fino al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Per finanziare il contributo è istituito un fondo presso il Mimit con una dotazione di 50 mln per il 2025. I criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Mimit entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Commi da 112 a 116 - Mutui per la prima casa

Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l'accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa viene incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Comma 116 - Agevolazione prima casa

In caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione, viene esteso da uno a due anni il termine per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

Commi da 117 a 119 - Fondo morosità incolpevole

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli viene rifinanziato con uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

Commi da 401 a 403 - Piano Casa Italia

Comma 401. Intervenendo sul c.282 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023), viene esteso all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo.

Comma 402 e 403. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento

del consumo di suolo, sarà approvato un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", con DPCM da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il Piano casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia è autorizzata la spesa complessiva di 560 milioni, di cui 150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni per il 2029 e 230 milioni per il 2030.

Commi da 513 a 519- Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

Sono previsti interventi di efficientamento energetico mirati all'edilizia residenziale pubblica (ERP) e alle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Missione 7 REPowerEU del PNRR.

SANITÀ E DISABILITÀ

Comma 166 - Trattenimento in servizio fino a 70 anni

Gli esercenti le professioni sanitarie possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Comma 167 - Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche

Fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche saranno eseguite nella modalità semplificata, anche solo sugli atti prodotti dall'interessato. Resta comunque ferma la possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente.

Comma 168 - Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, in caso di presentazione contestuale di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità nonché di invalidità e inabilità, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, se necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Commi da 223 a 230 - Misure in materia di cani di assistenza

Le disposizioni riguardanti la gratuità del trasporto dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico si applicano anche nel caso in cui l'animale, munito di tesserino identificativo, sia destinato all'assistenza di:

- a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali;
- b) persone con patologie quali compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.

Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Commi da 231 a 234 - Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità

Al fine di realizzare l'attività di sperimentazione del "Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato", diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione, l'Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Mef e con gli altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni.

Comma 235 - Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

Le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito dalla manovra 2020, confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti.

Commi 236 e 237 - Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità

È istituito, nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Comma 238 - Contributo alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap

Viene attribuito alla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025.

Commi da 273 a 276 - Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025 (vanno aggiunti 1,2 mld stanziati dalla precedente manovra), di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026 di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Una quota delle risorse incrementalì pari a 833 milioni di euro per il 2028, 1945 milioni di euro per il 2029 e 1945 milioni di euro per il 2029 e 3117 milioni di euro dall'anno 2030 è accantonata per il rinnovo contrattuali 2028-2030.

Una quota di risorse incrementalì del fondo del Ssn pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 340,9 milioni per l'anno 2027 e 379,2 milioni di euro per l'anno 2028, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2024 e 2025 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 293 a 297 - Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

Si punta a coinvolgere le associazioni di pazienti nei processi decisionali pubblici in ambito sanitario. Il Ministero della Salute e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) stabiliranno le regole per questa partecipazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

È istituito, inoltre, un registro gestito dal Ministero della Salute, nel quale le associazioni, con dovuti requisiti, possono iscriversi per partecipare ai processi decisionali. Un Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (Ruas) rappresentante delle associazioni parteciperà a comitati e gruppi di lavoro del Ministero della Salute. Questo rappresentante contribuirà a decisioni su piani, programmi e farmaci. Deve dichiarare l'assenza di conflitti di interesse e non riceverà compensi.

Commi 298 e 299 - Registro unico nazionale delle Breast Unit

È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit ossia i Centri di Senologia Multidisciplinare, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.

Commi 300 e 301 - Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie

Al fine di garantire al Ssn le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall'anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Si tratta di un'assegnazione vincolata e queste risorse sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate.

Commi da 302 a 304 - Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari

Per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanare entro sei mesi dall'adozione della legge al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia (decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019), è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Comma 305 e 306 - Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità

Per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica, la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Comma 307 - Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

Il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare viene rifinanziato con 1 milione di euro per l'anno 2025.

Comma 308 - Piano pandemico 2025-2029

Per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Commi 309 e 310 - Risorse per il registro dei tumori

L'autorizzazione di spesa per il registro tumori è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.

Commi 312 e 313 - Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto

Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al finanziamento previsto per tali finalità, accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità di utilizzo dell'accantonamento e il riparto tra le regioni.

Comma 317 - Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Ssn, dei Sasn e dei cittadini

Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Ssn e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (Sasn) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico. Sarà compito delle Regioni garantire l'attuazione di questa misura.

Commi da 319 a 322 - Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

Si fa obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il ministero della Salute stabilirà, entro il 28 febbraio 2025, il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi.

Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal ministero della Salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi.

Per l'anno 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Comma 323 - Incremento indennità pronto soccorso

Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Comma 332 - Incremento delle risorse per le cure palliative

La quota vincolata di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale viene incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

conomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.

Comma 377 - Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità

Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, nello stato di previsione del ministero della Salute, viene istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per il 2025, 1,3 milioni di euro per 2026 e 1,7 milioni di euro per 2027, cui andranno ad aggiungersi 200 mila euro nel 2025, 300 mila euro nel 2026 e 700 mila euro nel 2027.

Comma 379 - Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.